

COMUNE DI TRICESIMO
(Provincia di Udine)

**REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO
DEL COMMERCIO SU AREA
PUBBLICA SVOLTO ATTRAVERSO IL
MERCATO**

Approvato con delibera C.C. n° 55 / 2006
Modificato con delibera C.C. n° 18 / 2009
Modificato con delibera C.C. n° 26 / 2010

ART.1 (Generalità)

La disciplina del Commercio sulle aree pubbliche viene definito dagli articoli dal n° 40 al n° 54 della L.R. n° 29/2005;

ART. 2 (Giornata di mercato)

Il commercio su area pubblica attuato mediante il mercato si svolge, ogni settimana, nelle giornate del:

- lunedì (a Tricesimo) e del sabato (ad Adornano).

Nel caso in cui tali giornate coincidano con una festività, su specifica richiesta di almeno 2/3 degli operatori, fatta pervenire all'Amministrazione almeno sei mesi prima della data della festività interessata, l'Amministrazione potrà decidere di svolgere ugualmente il mercato.

Resta inteso che tale beneficio, potrà essere richiesto solo una volta nel corso dell'anno solare.

Nell'eventualità che la giornata di mercato cada il 2 febbraio (Santo Patrono), questo si svolgerà regolarmente.

ART. 3 (Aree di mercato)

La sua ubicazione e strutturazione è la seguente:

AREA: sita in Tricesimo, P.zza Garibaldi;

SUPERFICIE: mq. **914,70** (di soli posteggi) per attività commerciali (di cui 15 mq. riservati ai produttori agricoli);

POSTEGGI: complessivi: n.ro **23**, le cui dimensioni (lunghezza o fronte commerciale per larghezza o profondità) sono le seguenti:

N.ro Posteggio	Fronte (ml.)	Profondità (ml.)	Superficie occupata (mq.)
1	10,0	7,0	70,0
2	7,0	4,5	31,5
3	10,0	4,0	40,0
4	8,0	4,0	32,0
5	9,0	4,0	36,0
6	8,0	5,0	40,0
7	6,0	4,5	27,0
8	10,0	5,0	50,0
9	10,0	5,0	50,0
10	10,0	5,0	50,0
11	9,0	4,0	36,0
12	9,0	5,0	45,0
13	6,5	4,0	26,0
14	1,5	6	9,0
15	7,0	2,5	17,5
16	soppresso	soppresso	Soppresso
17	8,0	6,0	48,0
18	10,0	6,0	60,0
19	8,5	5,15	43,7
20	10,0	5,0	50,0
21	9,0	5,0	45,0
22	9,0	7,0	63,0
23 (**)	6,00	5,0	30,0
24 (*)	5,0	3,0	15,0

(*) Il posteggio n° 24 viene riservato quale area per produttori agricoli.

(**) Posteggio n° 23 di nuova istituzione **RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AL SETTORE ALIMENTARE.**

AREA: sita in Adornano, P.zza Adornano;

SUPERFICIE: mq. 198,70 netti (di soli posteggi) per attività commerciali;

POSTEGGI: complessivi: n.ro 6, le cui dimensioni (lunghezza o fronte commerciale per larghezza o profondità) sono le seguenti:

N.ro Posteggio	Fronte (ml.)	Profondità (ml.)	Superficie occupata (mq.)
1	6,5	4,2	27,3
2	8,5	5,1	43,4
3	8	4	32
4	8	4	32
5	8	4	32
6	8	4	32

- area da destinarsi ai produttori agricoli: mq. 96

Nella occupazione delle aree, descritte al precedente punto, dovrà essere garantita da parte degli operatori la possibilità per i mezzi di soccorso di poter disporre di una corsia stradale di almeno 2,75 ml. (al netto anche della presenza di tende, coperture e altro).

Sono ammesse all'area di mercato esclusivamente strutture di tipo mobile, comprese quelle organizzate su mezzi meccanici, che comunque non potranno occupare superfici superiori a quelle concesse.

E' consentita la vendita nell'area di mercato di prodotti di tutti i settori merceologici, tranne quelli per cui è esplicitamente vietata la vendita dalla vigente normativa commerciale (armi, esplosivi ed oggetti preziosi) o dalle normative di carattere igienico-sanitario.

ART. 4 (Gestione del mercato)

La sorveglianza del mercato compete al Comando di Polizia Municipale, alle cui disposizioni e istruzioni dovranno attenersi tutti gli operatori commerciali.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di tenere sempre a disposizione del pubblico una planimetria costantemente aggiornata contenente i posteggi esistenti nel mercato, con relativa localizzazione e dimensione, e indicante se gli stessi siano liberi e disponibili per l'assegnazione, oppure già concessi.

E' vietata l'occupazione del posteggio oltre la superficie di vendita assegnata. I trasgressori saranno puniti a norma del presente regolamento.

ART. 5 (Orari di svolgimento del mercato)

Le operazioni di allestimento, vendita e rimozione delle strutture di vendita nell'area di mercato dovranno essere svolte nel rispetto dei seguenti orari:

- scarico e approntamento delle strutture di vendita: dalle ore 6.00 alle ore 8.00;
- orario di vendita: dalle ore 8.00 fino alle ore 13.00;
- carico e rimozione delle strutture di vendita dall'area di mercato: dalle ore 13.00 alle ore 14.00. Entro tale ora tutti i posteggi dovranno essere completamente liberi da ogni sorta di occupazione del suolo pubblico.

E' fatto obbligo agli operatori, pena la decadenza della concessione del posteggio, di provvedere, sempre entro le ore 14.00, all'asporto dei rifiuti da loro prodotti, mediante raccolta in appositi contenitori che verranno poi ritirati dal servizio di nettezza urbana.

Saranno ammesse deroghe agli orari sopradescritti soltanto nei casi di comprovata forza maggiore.

L'assegnazione temporanea dei posteggi non occupati verrà effettuata tra tutti gli operatori presenti nell'area antistante l'ingresso al mercato tra le ore 8.00 e le ore 8.20.

Il Sindaco, con ordinanza e per comprovate esigenze, stabilisce le modifiche temporanee, le deroghe e le limitazioni d'orario di carattere temporaneo.

ART. 6 (Autorizzazione per posteggio nell'area del mercato)

L'autorizzazione al commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di un posteggio di mercato ha validità decennale, può essere rinnovata ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio dell'intera Regione.

L'autorizzazione di cui al comma 1 deve obbligatoriamente indicare il posteggio al fine della sua validità e non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle strutture dell'operatore.

La domanda di rilascio di nuova autorizzazione deve contenere oltre all'indicazione delle generalità (ragione sociale e relativa sede se Società) e dell'indirizzo del richiedente (compreso eventualmente il numero di recapito telefonico), anche la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti i previsti dall'art.5 e 7 della L.R. 29/2005.

Nella domanda dovranno essere indicate sia la localizzazione (con riferimento al numero cartografico riportato nella planimetria dell'area di mercato) che le dimensioni del posteggio.

La procedura amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni segue quanto previsto dall'art. 42 della L.R. 29 / 2005.

L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare (art. 3 L.R. 29 / 05).

L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche abilita sia alla vendita sia alla somministrazione di prodotti alimentari, sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti richiesti per l'una e per l'altra attività. Tanto l'abilitazione alla somministrazione quanto quella alla vendita di generi alimentari devono risultare dal titolo autorizzativo. Nel caso in cui sia posseduta esclusivamente l'abilitazione alla somministrazione o quella alla vendita di generi alimentari, l'autorizzazione può essere rilasciata solo per l'attività a cui si riferisce l'abilitazione. (art. 47 L.R. 29 / 05).

L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività fatto salvo del rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

ART. 7 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)

La concessione dell'area per esercitare l'attività commerciale nell'ambito del mercato non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio.

La autorizzazione suddetta non può essere negata nel caso in cui, nell'ambito del mercato, siano disponibili posteggi, qualunque siano le specializzazioni merceologiche oggetto di richiesta.

Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nel mercato, fatto salvo il caso di un titolare di più posteggi del mercato alla data del 31.10.1998 oppure di una società di persone cui siano state conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nel mercato stesso.

Il rilascio dell'autorizzazione dà automaticamente diritto ad ottenere la concessione del posteggio: di quello indicato nella domanda, se disponibile, o, in mancanza di altro, il più possibile simile a quello richiesto.

Qualora nel mercato esistano posteggi disponibili o comunque non ancora assegnati, è accolta con priorità, rispetto a domanda di nuovo rilascio, quella di trasferimento di un titolare di attività già presente sul mercato.

Per le domande di nuovo rilascio si osservano i seguenti criteri di priorità:

- a) trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato;
- b) maggior numero di presenze al mercato da parte di operatori non titolari di posteggio, sulla base dell'elenco previsto al successivo art. 8, 3° comma a decorrere dal 01.01.1998;
- c) anzianità storica dell'operatore commerciale derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;
- d) data di presentazione della domanda;
- e) numero inferiore di protocollo.

ART.8 (Assegnazione temporanea dei posteggi vacanti ai precari)

In caso di mancata occupazione dei posteggi nell'area di mercato da parte dei titolari, questi possono venire occupati da soggetti dotati di autorizzazioni a esercitare il commercio sulle aree pubbliche, per la durata del periodo di non utilizzo.

Viene osservato il seguente criterio di priorità nel rilascio di tali occupazioni:

- a) trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato;
- b) maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di precario;
- c) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;
- d) equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari;

Sarà cura del Comando di Polizia Comunale provvedere a redigere un elenco delle presenze al mercato di tutti gli operatori.

Per gli operatori non titolari di posteggio tale elenco verrà usato per determinare la loro priorità di diritto nella assegnazione dei posteggi eventualmente non occupati dai titolari.

ART. 9 (Autorizzazione per posteggio dei produttori agricoli)

L'assegnazione delle aree riservate ai produttori agricoli per la vendita dei propri prodotti viene effettuata, su presentazione di apposita domanda, sulla base della disponibilità determinata al precedente art.3.

Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione probante la denuncia di inizio attività .

La domanda di rilascio di nuova autorizzazione deve contenere oltre all'indicazione delle generalità e dell'indirizzo del richiedente, anche il numero e la data di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia di residenza/sede legale del richiedente, nonché l'ubicazione e la dimensione dell'area richiesta in concessione.

ART. 10 (Sostituzione temporanea del titolare)

L'operatore su area pubblica può farsi sostituire nell'esercizio della attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa regionale, salvo il caso di sostituzione temporanea, per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti.

Si intende per sostituzione temporanea quella non superiore a 40 (quaranta) giorni **anche non consecutivi** in ciascun anno solare.

La sostituzione va immediatamente comunicata (mediante trasmissione della delega a favore del sostituto) al Comando di Polizia Comunale.

ART. 11 (Subingresso)

Il cambio di titolarità della concessione consegue unicamente al trasferimento dell'azienda che, sulla stessa, viene esercitata.

Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda esercitata su area pubblica, per atto tra vivi o a causa di morte è disciplinato dall'art. 52 della L.R. 29 / 05 .

Il trasferimento dell'azienda, in gestione o in proprietà, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio, posseduti da chi cede l'attività.

Il titolare di più autorizzazioni può trasferirle separatamente l'una dall'altra e il loro trasferimento deve essere effettuato insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo dei quali ciascuna di esse viene esercitata.

Non può essere trasferita l'attività corrispondente ad uno o più settori merceologici posseduti.

ART. 12 (Revoca della autorizzazione)

Oltre che per i motivi di revoca indicati dall'art.12 della Legge, l'operatore decade dalla concessione del posteggio, qualora lo stesso non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenze per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare o ferie.

L'assenza per malattia dovrà essere comunicata all'Ufficio tramite presentazione del certificato medico entro 3 giorni dall'inizio della stessa mentre per quanto concerne la comunicazione del periodo di ferie dovrà essere inoltrata almeno 7 giorni prima della data di inizio.

Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 13 (Esposizione delle merci)

Le merci dovranno essere esposte sui banchi di vendita aventi altezza minima dal suolo di cm. 50 e il tendone (o quant'altro) a copertura del banco dovrà avere una altezza minima dal suolo di mt. 2.20, misurata dalla parte più bassa.

Ai soli venditori di calzature, terraglie, articoli di ferramenta/casalinghi, arredamenti, articoli per la casa, quadri, piante e fiori verrà consentita l'esposizione a terra ed, eventualmente, senza copertura.

ART. 14 (Pubblicità dei prezzi)

Nell'area di mercato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 della L.R. 29 / 05, deve venire data giusta pubblicità ai prezzi mediante cartelli (o altre indicazioni), chiari e ben leggibili.

ART. 15 (Norme sanitarie)

Il commercio nell'area di mercato dovrà essere esercitato nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria (riguardante sia la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari che non alimentari, sia la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) contenuta nelle ordinanze del Ministero della Sanità, del 3 marzo 2002 in G.U. del 17.05.2002, n.114.

le caratteristiche approvate dal servizio sanitario competente.

Nello stesso posteggio ed in quelli ad esso immediatamente adiacenti non potrà essere esercitato il commercio su area pubblica di animali vivi ed, al tempo stesso, la vendita e/o la somministrazione di prodotti alimentari.

Il commercio di animali vivi dovrà essere esercitato nel rispetto della vigente normativa veterinaria e sanitaria.

ART. 16 (Norme contro l'inquinamento acustico)

Nell'area di mercato è vietato l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione del suono.

Fanno eccezione, a quanto appena vietato, i venditori di dischi, musicassette, radio, che per lo svolgimento della loro attività possono, tenendo il volume dei loro apparecchi di amplificazione e diffusione entro limiti di moderazione, possono fare uso di tali apparecchi per il tempo strettamente necessario a perfezionare la vendita.

Nel caso di ascolto prolungato da parte della clientela è fatto obbligo di mettere a disposizione della stessa apposite cuffie.

Al fine di garantire un migliore e più disciplinato svolgimento del mercato (anche in rapporto alla residenza insediata nell'area) è fatto divieto di effettuare la vendita mediante "illustrazione della merce" qualora tale illustrazione rechi disturbo alle contrattazioni.

ART. 17 (Tasse e tariffe)

1. I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in conformità a quanto stabilito nei rispettivi regolamenti comunali.

ART. 18 (Sanzioni)

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza l'autorizzazione di cui all'articolo 42 della L.R. 29 / 2005, o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, ovvero senza i permessi di cui all'articolo 44 della L.R. 29 / 2005, e' punito con una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 15.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Ai fini del comma 1:

a) si considera senza autorizzazione anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione disposto ai sensi del comma 6 e quella svolta fuori del territorio previsto dall'autorizzazione o in un posteggio diverso da quello assegnato;

b) non rientrano fra le attrezzature oggetto di confisca i veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sostano nel posteggio.

2 bis. Il verbale di contestazione dell'infrazione, nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nel termine stabilito dal verbale medesimo, costituisce comunque titolo esecutivo per la confisca delle attrezzature e della merce.

3. Il Comune può ridurre l'ammontare delle sanzioni amministrative previste dall' art. 81 della L.R. 29 / 2005, fino al 50 per cento - sia per quanto riguarda i valori minimi, che per quelli massimi -.

4. L'autorizzazione e' revocata:

a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale o di somministrazione;

c) nel caso in cui il titolare incorra in ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 6;

d) nel caso in cui il titolare di autorizzazione di cui all'articolo 42 della L.R. 29 / 2005 , comma 3, decada dalla concessione del posteggio di cui all'articolo 49 della L.R. 29 / 2005, commi 9 e 10;

e) nel caso in cui il titolare di autorizzazione di cui all'articolo 42 della L.R. 29 / 2005 , comma 4, sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità'.

5. In caso di recidiva il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

- L'inosservanza alle altre norme stabilite nel presente Regolamento comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77,50= a euro 465,00=